

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 “Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale”)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 La Regione Liguria, nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, avvalendosi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., promuove un'azione straordinaria di efficientamento, propedeutica all'affidamento del servizio, per un importo pari a Euro 1.000.000,00 annui per dieci annualità, a partire dall'esercizio 2017, atualizzabili in un apposito fondo, per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale su gomma. Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione del credito e può essere destinato alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende”.
2. Al comma 2 le parole “tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale” sono soppresse.
3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le risorse di cui al comma 1, anche già erogate da FILSE alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Regione procede al recupero delle somme erogate e non rendicontate mediante compensazione in sede di assegnazione di ulteriori fondi di investimento.”.
4. I commi 4 e 5 sono abrogati.
5. Trattasi di una diversa finalizzazione delle risorse già stanziare nel bilancio alla Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” Programma 2 “trasporto pubblico locale”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (“Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria”))

1. Al comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) dopo la parola “omnicomprensivo” sono inserite le seguenti: “al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 “Norme sul sistema statistico regionale”)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale”) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera:

“ n bis) Formare , gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco è costituito inoltre per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall’Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.81, sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.”

Articolo 4

(Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del professionista incaricato Avvocato M.C.M. per le prestazioni rese a favore dell’Autorità del Bacino Interregionale del fiume Magra di cui alle note del 18/09/2017 per un importo complessivo di euro 6.846,80 inerente la difesa in giudizio dell’Autorità nei ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
2. Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 6.846,80 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 competenza 2017, Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” – Programma 11 “Altri servizi generali”.

Articolo 5

(Anticipazione di cassa a favore del Comune di Savona)

La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio 2018, a concedere anticipazioni di cassa a favore del Comune di Savona fino all’ammontare di euro 5.000.000,00 nelle more dell’erogazione dei fondi assegnati nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Bando periferie) al fine di garantire il regolare avvio delle attività connesse al progetto di riqualificazione dell’area waterfront della città di Savona.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 34 (“Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017”))

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017), è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis
(Fondi speciali)

1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2017 resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all' allegato C alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti.”

2. Dopo l'allegato B è inserito il seguente:

“ALLEGATO C (articolo 11 bis)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE

MISSIONE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10.000,00	0,00	0,00”

Il Fondo Speciale di cui al comma 2 è allocato nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi”.

**Articolo 7
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.”